



**UNIONE DEI COMUNI  
VALLI DEL RENO LAVINO  
E SAMOGGIA**

**UNIONE DEI COMUNI  
VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA  
Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi,  
Valsamoggia e Zola Predosa Azienda Speciale AscInsieme e Società  
Adopera Srl  
STAZIONE UNICA APPALTANTE - SERVIZIO ASSOCIATO GARE  
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

sede servizio c/o Comune di Sasso Marconi – Piazza dei Martiri 6 – 40037  
PEC: [unione.renolavinosamoggia@cert.cittametropolitana.bo.it](mailto:unione.renolavinosamoggia@cert.cittametropolitana.bo.it)  
Mail: [servizioassociatogare@unionerenolavinosamoggia.bo.it](mailto:servizioassociatogare@unionerenolavinosamoggia.bo.it)



**COMUNE DI  
CASALECCHIO DI RENO**

**COMUNE DI  
ZOLA PREDOSA**



## **DISCIPLINARE DI GARA**

**GARA EUROPEA PROCEDURA TELEMATICA APERTA SOPRA SOGLIA  
COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI  
INTEGRATIVI BIBLIOTECARI PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI SUDDIVISO  
IN DUE LOTTI:**

- **LOTTO 1 – BIBLIOTECA CESARE PAVESE DEL COMUNE DI  
CASALECCHIO DI RENO**
- **LOTTO 2 – BIBLIOTECA DEBORA ALUTTO, ANTONELLA FERRARI  
ALESSANDRA GENNARI DEL COMUNE DI ZOLA PREDOSA**

*Publicato sulla piattaforma SATER (Sistema degli Acquisti Regione Emilia Romagna) in data  
26/03/2026 e rettificato in data 24/4/2026*

*Publicato su Amministrazione trasparente del sito e all’albo Pretorio dell’Unione dei Comuni  
Valli del Reno Lavino e Samoggia in data 26/03/2026 e rettificato in data 24/4/2026*

## PREMESSE

Il presente disciplinare è conforme al bando tipo ANAC n. 1/2023 Approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 365 del 16 settembre 2025, aggiornato al decreto legislativo n. 36/2023(Codice dei contratti pubblici) e successivamente modificato con decreto legislativo n. 209/2024 (Correttivo); lo stesso viene adattato per le esigenze legate a particolarità e a specificità della procedura stessa e per le esigenze legate alla Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD) piattaforma SATER (Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna) accessibile dal seguente link: <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> sezione bandi e strumenti di acquisto/bandi altri enti.

Con le seguenti determinazioni a contrarre:

- n. 119 del 12/03/2026 del Comune di Casalecchio di Reno;
- n. 562 del 1/12/2025 successivamente rettificata con la n. 101 del 4/03/2026 del Comune di Zola Predosa;

e con le integrazioni di cui ai prott. nn. 10240 del 23/03/2026 – 10182 del 23/03/2026 e 10554 del 25/03/2026, i su indicati Enti hanno deciso di affidare i servizi integrativi bibliotecari adottando i capitolati speciali di appalto, i requisiti di ammissione, i criteri di aggiudicazione e tutti gli altri atti tecnici da applicare ai lotti messi a gara , per un periodo, rispettivamente, di quattro anni per il Comune di Casalecchio di Reno e di tre anni, con possibilità di con possibilità di proroga contrattuale per 2 anni e proroga tecnica per un periodo non superiore a 6 mesi (ai sensi dell'art. 120 comma 10 e 11 del D. Lgs. 36/2023) per il Comune di Zola Predosa.

Con Determinazione n. 171 del 26/03/2026 il Servizio Associato Gare ha approvato i documenti di gara: bando, disciplinare e i modelli di dichiarazioni da applicare ai lotti messi a gara per l'affidamento dei servizi bibliotecari per il Comune di Casalecchio di Reno e per il Comune di Zola Predosa da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con i criteri elencati nei documenti ai sensi dell'art. 25,26,71 e 108 del Codice, da esperire sulla piattaforma telematica "SATER" messa a disposizione gratuitamente dalla Regione Emilia Romagna ai sensi del disposto degli artt. 25 e 26.

Con ulteriori successive integrazioni il Comune di Casalecchio di Reno ed il Comune di Zola Predosa definivano e confermano i valori dei rispettivi lotti comprensivi di oneri di sicurezza, di eventuali rinnovi e di eventuali ulteriori opzioni nei valori indicati nel presente disciplinare di gara;

Con successiva Determinazione n. 203 del 23/04/2026, a seguito delle integrazioni di cui sopra e dei diversi chiarimenti e segnalazioni pervenute da potenziali concorrenti, il Servizio Associato Gare ha riapprovato i seguenti documenti di gara: disciplinare e bando definendo contestualmente una proroga di tutti i termini di gara;

Ai sensi dell'articolo 25 del D. Lgs. 36/2023 (nel prosieguo Codice), la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto denominato Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (di seguito Piattaforma), accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> e conforme alle prescrizioni dell'articolo 26 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

La durata del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando (che costituisce il termine massimo, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del codice).

### **Luoghi di svolgimento del servizio presso i singoli Enti**

**Codice NUTS** Provincia di Bologna ITH55

#### **Codici Istat:**

- 037011 Comune di Casalecchio di Reno
- 037060 Comune di Zola Predosa

#### **Codice CUI del programma triennale servizi e forniture dei vari Enti:**

- CUI S01135570370202400002 Comune di Casalecchio di Reno
- CUI S01041340371202500001 Comune di Zola Predosa

**CPV:** 92500000-6 “Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali ”

### **Centrale di committenza per conto dei Comuni di Casalecchio di Reno, Sasso Marconi, Zola Predosa, Monte San Pietro e Valsamoggia, Adopera S.r.l. e dell’Azienda Speciale ASC INSIEME:**

Unione dei Comuni delle Valli del Reno, Lavino e Samoggia C.F. 91311930373 - Servizio Associato Gare - Sede del Servizio c/o Comune di Sasso Marconi

P.zza dei Martiri 6 – 40037 Sasso Marconi

Tel. 051 843549-35

Profilo committente: <http://www.unionerenolavinosamoggia.bo.it>

PEC: [unione.renolavinosamoggia@cert.cittametropolitana.bo.it](mailto:unione.renolavinosamoggia@cert.cittametropolitana.bo.it)

MAIL: [servizioassociatogare@unionerenolavinosamoggia.bo.it](mailto:servizioassociatogare@unionerenolavinosamoggia.bo.it)

### **La Responsabile del procedimento (fase) di gara:**

Dr.ssa Barbara Bellettini – Responsabile del Servizio Associato Gare dell’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia – [servizioassociatogare@unionerenolavinosamoggia.bo.it](mailto:servizioassociatogare@unionerenolavinosamoggia.bo.it) – tel. 051843549-051843535

### **I Responsabili Unici del Progetto dei Committenti:**

- 1) **Per il Comune di Casalecchio di Reno:** Monica Grilli – Responsabile del Servizio Casalecchio delle Culture, Cultura, Sport e Comunità - [mgrilli@comune.casalecchio.bo.it](mailto:mgrilli@comune.casalecchio.bo.it) – tel. 051598111
- 2) **Per il Comune di Zola Predosa:** Gabriele Passerini – Responsabile dell’Area Servizi alle persone e alle imprese - [gpasserini@comune.zolapredosa.bo.it](mailto:gpasserini@comune.zolapredosa.bo.it) – tel. 0516161611

## **1. PIATTAFORMA TELEMATICA**

## 1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD) comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID (Agenzia per l'Italia Digitale), nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione (offerta);
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Centrale di committenza - Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato Regolamento di utilizzo del sistema per gli acquisti telematici (SATER).

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Centrale di committenza può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel Regolamento di utilizzo del sistema, disponibile all'indirizzo <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/sistema-acquisti-sater/regolamenti> che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è sempre accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte all'indirizzo [https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale\\_ic/](https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/).

N.B.: la Piattaforma nell'ultima settimana di ogni mese (solitamente l'ultimo venerdì) è oggetto di interventi tecnici di manutenzione programmati pertanto nella fascia oraria dalle ore 13:00 alle ore 18:00 tutti i servizi e le funzionalità del Sistema non sono disponibili. Si invita l'operatore economico a consultare l'elenco delle manutenzioni programmate in tal senso.

## **1.2. DOTAZIONI TECNICHE**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato

membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
  - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
  - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
  - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

### **1.3. IDENTIFICAZIONE**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati alla Piattaforma SATER per poter accedervi, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>.

La registrazione alla Piattaforma deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno della Piattaforma dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno della Piattaforma si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

Per poter presentare offerta è necessario quindi accedere alla Piattaforma. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate tramite Call Center che risponde ai numeri: 800810799 (rete fissa) e +39 0899712796 (rete mobile e dall'estero), lun-ven, ore 9-13 e 14-18; oppure inviando una mail all'indirizzo: [infor.intercenter@regione.emilia-romagna.it](mailto:infor.intercenter@regione.emilia-romagna.it).

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **2.1. DOCUMENTI DI GARA**

**La documentazione di gara comprende per tutti i lotti:**

- Bando di gara
- Disciplinare di gara
- Modello di Domanda di partecipazione

- Modello Dichiarazione Bollo (di assolvimento imposta di bollo)
- Modello Dichiarazione equivalenze delle tutele del CCNL applicato
- Documento di gara unico europeo (DGUE sottoposto dalla piattaforma)
- Modello Dichiarazioni integrative al DGUE
- Informativa trattamento dati personali dell'Unione dei Comuni

#### **Per il Lotto n. 1 – Comune di Casalecchio di Reno**

- Capitolato speciale- Lotto 1 – Comune di Casalecchio di Reno
  - Relazione tecnico-illustrativa per il Lotto 1
  - Elenco del personale attualmente impiegato per il Lotto n. 1
  - DUVRI Lotto 1
  - Codice di comportamento del Comune di Casalecchio di Reno

#### **Per il Lotto n. 2 – Comune di Zola Predosa**

- Capitolato speciale - Lotto 2 – Comune di Zola Predosa
  - Relazione tecnico-illustrativa per il Lotto 2
  - Elenco del personale attualmente impiegato per il Lotto n. 2
  - Calcolo Valore appalto per il Lotto n. 2
  - DUVRI Lotto 2
  - Codice di comportamento del Comune di Zola Predosa
  - Patto d'integrità del Comune di Zola Predosa

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link: <https://www.unionerenolavinosamoggia.bo.it/index.php/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contratti/gare-incorso/procedure-aperte> e sulla Piattaforma <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti>.

## **2.2. CHIARIMENTI**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 28/4/2026** in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e dunque **entro il giorno 30 aprile 2026** mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma nella sezione dedicata ai chiarimenti della presente procedura e sul sito istituzionale alla pagina dedicata alla presente procedura nella sezione gare in corso – procedure aperte, raggiungibile al seguente link: <https://www.unionerenolavinosamoggia.bo.it/index.php/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contratti/gare-incorso/procedure-aperte>.

**Si invitano i potenziali concorrenti a controllare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale dell'Unione al link specifico della procedura di gara per prendere visione di quanto pubblicato fino al termine ultimo di pubblicazione.**

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate, tranne che per specifiche esigenze valutate discrezionalmente dalla Centrale di committenza di concerto con gli Enti committenti della procedura; qualora si provveda verrà data comunicazione sul sito dell'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia nella sezione della procedura oltre che tra gli avvisi della piattaforma.

### **2.3. COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite **la piattaforma di approvvigionamento digitale** e, per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05 varrà, pertanto, la comunicazione inviata al protocollo della Centrale di committenza per tramite dell'indirizzo di posta elettronica comunicato in sede di gara.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici che avvengono tramite la Piattaforma, sono accessibili nella sezione comunicazioni della procedura in oggetto. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici in qualunque modo raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura, pertanto la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati alla capogruppo si intende validamente resa a tutte le raggruppate.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

### **3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

Ai sensi dell'art. 58 del codice l'appalto è suddiviso nei seguenti **2 (due) lotti** tra loro indipendenti e separati, corrispondenti ai due Enti committenti.

L'aggiudicazione avverrà per singolo lotto.

I concorrenti possono presentare offerta per uno, per più lotti o per tutti i lotti oggetto di gara e sottoelencati. Possono essere aggiudicati ad un unico concorrente uno o tutti i lotti.

L'importo complessivo della gara (somma dei due lotti comprensivi di oneri sicurezza e opzioni IVA esclusa) è di € **1.526.977,76**; il dettaglio delle prestazioni oggetto e degli importi di ogni lotto è il seguente:

### Lotto n. 1 – CASALECCHIO DI RENO

**Tabella 1 importo complessivo stimato Lotto 1 – IVA esclusa**

n	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo lordo stimato complessivo IVA esclusa in euro
1	SERVIZI BIBLIOTECARI PER LA BIBLIOTECA CESARE PAVESE DEL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO	92500000-6	P	<b>469.400,00</b>
<b>A) Importo a base di gara (riferito al primo periodo di 4 anni)</b>				
<b>B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso</b>				<b>1.000,00</b>
<b>A) + B) Importo complessivo a base di gara</b>				<b>470.400,00</b>
<b>C) Valore proroga tecnica (max 6 mesi) comprensivo oneri sicurezza</b>				<b>58.800,00</b>
<b>TOTALE A+B+C</b>				<b>529.200,00</b>
<b>E) QUINTO D'OBBLIGO (ART 15 CAPITOLATO)</b>				<b>94.080,00</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO COMPRESIVO OPZIONI A+B+C+ D</b>				<b>623.280,00</b>

Con riferimento al calcolo della **manodopera**, l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera previsti dall'articolo 41, comma 14, del decreto legislativo 36/2023 che in base al contratto in essere risulta pari ad € **420.288,00 per il quadriennio**.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente nell'attività oggetto dell'appalto è quello sottoscritto per i lavoratori delle Cooperative Sociali sottoscritto in data 26 gennaio, identificato con codice **T151- livello C3/D1**

### Lotto n. 2 –COMUNE DI ZOLA PREDOSA

**Tabella 2 importo complessivo stimato Lotto 2 - IVA esclusa**

n	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo lordo stimato complessivo IVA esclusa in euro
1	SERVIZI BIBLIOTECARI PER LA BIBLIOTECA	92500000-6	P	<b>423.015,38</b>

DEBORA ALUTTO, ANTONELLA FERRARI ALESSANDRA GENNARI DEL COMUNE DI ZOLA PREDOSA			
<b>A) Importo a base di gara (riferito al primo periodo di 3 anni)</b>			
<b>B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso per il primo periodo di tre anni</b>			<b>4.125,00</b>
<b>A) + B) Importo complessivo a base di gara</b>			<b>427.140,38</b>
<b>C) Valore per il periodo di rinnovo contrattuale (2 anni)</b>			<b>309.243,44</b>
<b>D) Oneri per la sicurezza da interferenze per il periodo di rinnovo contrattuale</b>			<b>3.000,00</b>
<b>TOTALE A+B+C+D</b>			<b>739.383,82</b>
<b>E) Valore proroga tecnica (max 6 mesi)</b>			<b>77.310,86</b>
<b>F) Oneri per la sicurezza da interferenze per il periodo di proroga tecnica</b>			<b>750,00</b>
<b>TOTALE A+B+C+D+E+F</b>			<b>817.444,68</b>
<b>G) QUINTO D'OBBLIGO (ART 15 CAPITOLATO)</b>			<b>86.253,08</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO COMPRESIVO OPZIONI A+B+C+D+E+F+G</b>			<b>903.697,76</b>

Con riferimento al calcolo della **manodopera**, l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera previsti dall'articolo 41, comma 14, del decreto legislativo 36/2023 che risulta essere pari ad **€ 125.429,50 annui, pari ad € 376.288,50 per il triennio.**

Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente nell'attività oggetto dell'appalto è quello sottoscritto per i lavoratori delle Cooperative Sociali sottoscritto in data 26 gennaio, identificato con codice **T151- livello C3/D1**

**I costi della manodopera non sono ribassabili** se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali e contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.

L'importo complessivo riferito ai due Lotti è al netto di IVA. L'appalto è finanziato con fondi propri dei Committenti (bilancio).

In tema di Contratti collettivi applicati, si considerano equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del contratto collettivo di lavoro indicato dalla stazione appaltante, attinenti al medesimo sotto settore a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'Ente concedente. Al di fuori delle ipotesi suddetta, la valutazione dell'equivalenza e della sua verifica viene effettuata ai sensi degli artt. 4 e 5 dell'allegato I.01 del D. Lgs. 36/2023 come modificato dal D. lgs. 209/2024. In tal caso l'operatore economico dovrà produrre una dichiarazione di equivalenza che deve necessariamente avere ad oggetto sia le tutele economiche che quelle normative e che deve essere volta a dimostrare che il diverso CCNL adottato dall'operatore economico garantisca tutele equiparabili. La dichiarazione di equivalenza di cui all'art. 11 c. del D. Lgs. 36/2023 come modificato dal D. lgs. 209/2024 e la conseguente verifica deve essere effettuata con le modalità di cui all'art. 110, in conformità all'allegato I.10 del D. lgs. 36/2023 come modificato dal D. Lgs. 209/2024.

Si considereranno equivalenti i CCNL diversi se gli scostamenti relativi ai parametri normativi, ai sensi del comma 4 dell'art. 4 dell'all. I.01 al D.Lgs. 36/2023, sono marginali. Si considerano marginali gli scostamenti di non più di 2 (due) parametri indicati al comma 3 del medesimo articolo.

### 3.1. DURATA

La durata dei due affidamenti è la seguente:

- **Lotto n. 1** – quattro anni che decorrono dalla data di sottoscrizione del contratto con possibile proroga tecnica ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D. Lgs. 36/2023 e smi per un periodo massimo di sei mesi finalizzata a garantire la continuità del servizio nelle more della conclusione del nuovo procedimento (art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto). . In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.
- **Lotto n. 2** – tre anni che decorrono dalla data di sottoscrizione del contratto con facoltà per l'Amministrazione di procedere al rinnovo di un ulteriore biennio ai sensi dell'art. 14 comma 4 del D. Lgs. 36/2023 e smi. E' altresì prevista la possibilità di una proroga tecnica ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D. Lgs. 36/2023 e smi per un periodo massimo di sei mesi finalizzata alla conclusione delle procedure di affidamento del nuovo servizio (art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto). In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

La consegna del servizio potrà avvenire anche sotto riserva di legge. In tal caso, il soggetto aggiudicatario sarà tenuto ad avviare le attività su espressa richiesta dell'Ente anche in pendenza della stipula del contratto, conformemente a quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs. 36/2023 e smi (si veda art. 14 e art. 2 del Capitolato Speciale di Appalto rispettivamente per il Lotto n. 1 e il Lotto n. 2).

### 3.2. REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'articolo 60 del d.lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.2-bis, il presente contratto di appalto di servizi è soggetto a revisione dei prezzi al fine di garantire la conservazione dell'equilibrio contrattuale per entrambi i lotti; in particolare: per quanto riguarda il **Lotto n. 1** si rimanda a quanto indicato all'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto; per quanto riguarda il **Lotto n. 2** si rimanda a quanto indicato all'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto.

### 3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Il contratto in corso di esecuzione **per entrambi i lotti** può essere prorogato ai sensi dell'art. 120 comma 10 e pertanto il contratto potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente, se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11 del Codice. Per quanto attiene al solo lotto n. 2, il contratto può essere rinnovato per ulteriori anni 2. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

#### Valore complessivo della gara ai fini dell'articolo 14, comma 4 del Codice.

Il valore globale stimato della gara di appalto comprensivo delle opzioni e sommatoria dei due lotti, è pari ad € **1.526.977,76** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, comprensivo degli oneri di sicurezza, così suddiviso:

#### **LOTTO 1 – i valori sono indicati IVA esclusa e comprensivi degli oneri della sicurezza**

Importo complessivo a base di gara comprensivo di oneri della sicurezza per quattro anni	Importo della proroga tecnica di sei mesi comprensivo degli oneri della sicurezza	Valore del quinto comprensivo di oneri della sicurezza	Valore complessivo del lotto comprensivo delle opzioni IVA esclusa
<b>€ 470.400,00</b>	<b>€ 58.800,00</b>	<b>€ 94.080,00</b>	<b>€ 623.280,00</b>

#### **LOTTO 2 - i valori sono indicati IVA esclusa e comprensivi degli oneri della sicurezza**

Importo complessivo a base di gara comprensivo di oneri della sicurezza per i primi tre anni	Importo per il rinnovo contrattuale di due anni comprensivo di oneri della sicurezza	Importo della proroga tecnica di sei mesi comprensivo degli oneri della sicurezza	Valore del quinto comprensivo di oneri della sicurezza	Valore complessivo del lotto comprensivo delle opzioni IVA esclusa
<b>€ 427.140,38</b>	<b>€ 312.243,44</b>	<b>€ 78.060,86</b>	<b>€ 86.253,08</b>	<b>€ 903.697,76</b>

### 4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono pertanto partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziate designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 67, comma 4, ultimo periodo e 68, comma 14, del Codice, il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro **15 giorni**, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Inoltre, sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, come previsto dall'art. 65, comma 1, art. 69 e art. 100, comma 3, del D. Lgs. 36/2023, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti sono autorizzati a fornire prestazioni oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del codice vigente.

## **5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Nelle dichiarazioni integrative, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti, anche in caso di consorzio a cascata.

### **Self cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti

concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

### **Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Codice di comportamento e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Non dovranno sussistere divieti di partecipazione a gare con la pubblica amministrazione, nei limiti di quanto previsto dall'art. 68, comma 14, del D. Lgs. 36/2023.

Inoltre:

- ai sensi dell'art. 57 del Codice e dell'art. 1, comma 1, dell'Allegato II.3 gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (operatori che occupano oltre 50 dipendenti) **dovranno produrre al momento della presentazione dell'offerta**, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato art. 46, ovvero, in mancanza di tale attestazione di conformità, unitamente alla attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

In caso di RTI, consorzio, reti di imprese o GEIE, tutte le imprese costituenti il raggruppamento, nonché le consorziate esecutrici, se tenuti agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 46 del d.lgs. 198/2006, devono presentare la documentazione di cui sopra. Ai sensi del parere MIMS 1366/2022, tale obbligo si applica anche per le imprese ausiliarie e – in fase di rilascio dell'autorizzazione – e per i subappaltatori, non per le imprese cooptate.

È causa di esclusione la mancata produzione della documentazione di cui all'art. 57 del Codice e art. 1 dell'Allegato II.3, quando dovuta e/o richiesta.

Si applica il subprocedimento di soccorso istruttorio di cui all'art. 14 del presente disciplinare di gara qualora non sia stata prodotta la documentazione sopra richiesta, quando dovuta (parere MIT 3604/2025).

- Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 94, comma 5, lett. b) del Codice.

L'assenza dei motivi di esclusione, di divieti di contrarre con la pubblica amministrazione e di partecipazione a gare, dovrà essere dichiarata utilizzando il modello di "Dichiarazioni integrative".

## **6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti qui di seguito elencati.

La Centrale di committenza verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Centrale di Committenza e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

La Centrale di Committenza può comunque acquisire i dati e le informazioni a comprova del requisito d'ufficio, al di fuori del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico o per tramite del medesimo operatore economico concorrente in possesso della comprova e non possano essere acquisiti d'ufficio dalla Centrale di Committenza.

### **6.1 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE**

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0). L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE 2.0 i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

**Qualora l'operatore economico voglia partecipare ad entrambi i lotti dovrà possedere per quanto riguarda i requisiti di cui al punto 6.3 – REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA, quelli specifici e indicati per il Lotto n. 2.**

### **6.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE PER IL LOTTO N. 1 E PER IL LOTTO N. 2**

**a)** Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

**b)** per le società cooperative, l'iscrizione all'Albo tenuto dal Ministero preposto, ai sensi del D.M. del 23/06/2004 e s.m.i. da cui risulti che l'oggetto sociale dell'operatore economico sia coerente con quello oggetto della presente gara;

**c)** (per gli Enti del Terzo Settore) Iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore e/o iscrizione presso registri/albi di competenza riconosciuti da amministrazioni pubbliche, per attività pertinenti, anche se non coincidenti, con quelle oggetto del presente appalto in conformità alla propria natura giuridica, in attuazione del regime transitorio previsto dall'art. 101, co.2, del D.lgs. 117/2017 e s.m.i.

### **6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA PER IL LOTTO 1**

**d)** Al fine di garantire una corretta ed efficace gestione del servizio, tenuto conto della complessità organizzativa ed operativa delle attività previste e della specificità delle stesse anche in relazione ai territori in cui devono essere espletate, il concorrente deve aver realizzato

un **fatturato globale medio** nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti all'indizione della presente gara di almeno € **230.000,00 annui**.

e) Il concorrente dovrà inoltre aver realizzato un **fatturato per servizi analoghi** a quelli in oggetto (per analoghi si intende relativi a servizi bibliotecari e di gestione bibliotecaria) nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti all'indizione della presente gara, di almeno € **140.000,00 annui**.

#### **PER IL LOTTO 2**

d) Al fine di garantire una corretta ed efficace gestione del servizio, tenuto conto della complessità organizzativa ed operativa delle attività previste e della specificità delle stesse anche in relazione ai territori in cui devono essere espletate, il concorrente deve aver realizzato un **fatturato globale medio** nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti all'indizione della presente gara di almeno € **250.000,00 annui**.

e) Il concorrente dovrà inoltre aver realizzato un **fatturato per servizi analoghi** a quelli in oggetto (per analoghi si intende relativi a servizi bibliotecari e di gestione bibliotecaria) nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti all'indizione della presente gara, di almeno € **140.000,00 annui**.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di 3 anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

L'operatore economico che, per fondati motivi, non sia in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economico finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE). L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

### **6.4 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

#### **PER IL LOTTO N. 1 E PER IL LOTTO N. 2**

f) Aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi (relativi a servizi bibliotecari e di gestione bibliotecaria) a quello in affidamento, anche a favore di soggetti privati, di cui **almeno due per enti pubblici**.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto,

dell'importo e del periodo di esecuzione;

- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Tale requisito è richiesto al fine di consentire la selezione di un operatore con esperienza e capacità di gestione nel settore oggetto della gara, in considerazione delle attività specialistiche che dovranno essere espletate.

## **6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE AI SENSI DELL'ART. 1911 DEL CODICE CIVILE**

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

### **Requisiti di idoneità professionale**

I requisiti di idoneità alle lettere **a), b) e c) del punto 6.2 per entrambi i lotti** devono essere posseduti:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

### **Requisiti di capacità economico finanziaria**

Il requisito relativo alla capacità economico-finanziaria **di cui al punto 6.3 lettere d) ed e) distinti per il Lotto n. 1 e per il Lotto n. 2** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

### **Requisiti di capacità tecnico-professionale**

Il requisito di cui al precedente **punto 6.4 lettera f) per entrambi i lotti** deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso.

## **6.6 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI**

### **Requisiti di idoneità professionale**

Il requisito relativo all'iscrizione al Registro delle imprese oppure all'Albo delle imprese artigiane o ad altri Albi richiesti di cui **al punto 6.2 lettere a), b) e c)** deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

### **Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale di cui ai punti 6.3 e 6.4**

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti del presente paragrafo sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorchè posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

## **7. AVVALIMENTO**

### **Avvalimento requisiti di ammissione:**

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'impresa ausiliaria deve:

- a) allegare la domanda di partecipazione barrando l'apposita voce riferita all'impresa ausiliaria;
- b) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- d) compilare il modello di dichiarazione integrativa al DGUE per le parti di competenza;
- e) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione

e/o premiali) oggetto di avvalimento, dettagliatamente indicati in modo determinato e specifico per tutta la durata dell'appalto, di cui è carente il concorrente;

- f) dichiarare il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati, sottoscrivendo per accettazione l'informativa sul trattamento dei dati presente tra i documenti di gara.

Il concorrente **allega** alla domanda di partecipazione **il contratto di avvalimento per i requisiti di partecipazione, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente** dalle parti in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le dotazioni tecniche e le risorse prestate, **dettagliatamente indicati in modo determinato e specifico per tutta la durata dell'appalto (tale obbligo si applica anche nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo)**, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

#### **Avvalimento premiale per migliorare l'offerta tecnica:**

Con riferimento ai lotti nn. 1, 2 e 3, che sono aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, **nel caso di avvalimento premiale il contratto di avvalimento specifico dovrà essere inserito nella busta dell'offerta tecnica al fine di evitare l'anticipazione di elementi dell'offerta nella domanda, mentre solo la documentazione amministrativa dell'ausiliaria sarà inserita nella busta amministrativa.** Nel caso di mancanza dei due elementi l'avvalimento non viene considerato e non può essere integrato con il soccorso istruttorio.

È consentito l'**avvalimento premiale della certificazione sulla parità di genere** a condizione che dal relativo contratto sia riscontrabile che si tratti di un avvalimento effettivo e non fittizio o meramente "cartolare", non potendosi ammettere il c.d. "prestito" della sola certificazione quale mero documento e senza quel minimo d'apparato dell'ausiliaria atto a dar senso al prestito stesso (a seconda dei casi, i mezzi, il personale, il Know-how, le prassi e gli altri elementi aziendali qualificanti) (T.A.R. Toscana, I, 10 giugno 2025, n. 1026).

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il

comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

## **8. SUBAPPALTO**

Il concorrente indica nelle dichiarazioni integrative e nel DGUE le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo, qualora tra quanto indicato in DGUE e quanto nelle dichiarazioni integrative non sia congruente si procederà ad integrare tramite soccorso istruttorio e varrà l'ultima dichiarazione effettuata. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché l'esecuzione delle prestazioni "prevalenti" riferite propriamente ai servizi prevalenti che si va ad affidare.

Il subappalto è ammesso nel rispetto e secondo le prescrizioni di cui all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, previa Autorizzazione dell'Amministrazione committente.

Nelle dichiarazioni integrative il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20% delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2 bis, D.L.g.s.36/23 introdotto dal D.L. 209/24, nei contratti di subappalto è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto di subappalto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2bis che su attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60 comma 2 del Codice.

Ai sensi dell'art. 119, comma 12, D.L.g.s.36/23 e s.m.i, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis. E' vietato il subappalto a cascata.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

## **9. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE**

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente secondo quanto indicato, rispettivamente, agli art. 11 (Lotto n. 1) e 18 (Lotto 2) del Capitolato speciale di appalto. Pertanto il concorrente è tenuto ad allegare un

progetto/piano di assorbimento al momento della presentazione dell'offerta parte tecnica che verrà monitorato durante l'esecuzione del contratto.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nell'allegato Elenco del personale impiegato che contiene il numero degli addetti con qualifica, livelli anzianità e il tipo di contratto (se determinato o indeterminato) come redatto dagli Enti Committenti

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Per ciascun lotto per il quale si presenta offerta l'aggiudicatario è tenuto:

- a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) per i propri lavoratori;
- ad assicurare, in caso di subappalto, l'applicazione delle medesime tutele economiche e normative garantite ai propri dipendenti e ai lavoratori delle imprese che operano in subappalto;
- ad aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999.

L'operatore dovrà dichiarare in sede di offerta che qualora si rendesse necessaria l'assunzione di personale per l'esecuzione del presente servizio venga garantita la percentuale del 30% di nuove assunzioni femminili e il 30% di nuove assunzioni giovanili.

Per ciascun lotto per il quale si presenta offerta il concorrente è tenuto:

- se operatori che occupano **un numero pari o superiore a cinquanta dipendenti sono tenuti a produrre al momento della presentazione dell'offerta (busta amministrativa) copia dell'ultimo rapporto redatto** con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- se operatori che occupano **un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta**, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'allegato II.3, sono tenuti, entro sei mesi dalla stipula del contratto di appalto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa Integrazione Guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- inoltre sempre per operatori economici che occupano **un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti**, entro sei mesi dalla stipula del contratto di appalto, a consegnare alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (o dichiarazione del legale rappresentante che attesti che la società è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità) e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza per la presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato II.3 al Codice, la stazione appaltante provvederà a pubblicare sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con riferimento alla documentazione presentata dall'aggiudicatario, il rapporto sulla situazione del personale di cui all'art. 1, comma 1, dell'Allegato II.3 al Codice, la relazione di genere di cui al comma 2 e la dichiarazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'art. 17 della L. 68/1999. I medesimi documenti verranno trasmessi, contestualmente alla pubblicazione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegate per le pari opportunità e la famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

## 10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta, per ciascun lotto, è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo riferito al quadriennio per il lotto n. 1 e al triennio (primo periodo) per il lotto n. 2 compresi gli oneri della sicurezza, ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del Codice e precisamente di importo pari a:

Nr. lotto	Oggetto del lotto	Importo garanzia in Euro
1	LOTTO N. 1 – COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO	€ 9.388,00
2	LOTTO N. 2 – COMUNE DI ZOLA PREDOSA	€ 8.542,81

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

In caso di partecipazione a più lotti l'operatore economico presta tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanto sono i lotti cui si intende partecipare.

### In caso di partecipazione a più lotti l'operatore economico può alternativamente:

- prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare;
- prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare. Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione:

1. la cauzione è costituita mediante bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente Codice IBAN **IT 85 Y 02008 05403 000100764449** intestato all' **Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia**, specificando come causale: **"CAUZIONE PROVVISORIA - PROCEDURA APERTA SERVIZI BIBLIOTECARI LOTTO N. \_\_\_\_\_"**.

La fideiussione può essere rilasciata:

- 1.a da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- 1.b da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La fideiussione dovrà essere presentata in originale, predisposta sulla

base dello schema tipo 1.1 “Garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria” di cui al D.M. 16/09/2022 n.193, opportunamente integrata con le disposizioni di cui all’art.106 del Dl.gs. n.36/2023 e la prescrizione circa l’impegno a rinnovare la garanzia come sottoindicato.

**Nota bene:**

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D’Italia, dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell’Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

Gli operatori economici sono tenuti inoltre a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e **firmata digitalmente dall’operatore economico e da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.**

L’operatore economico presenta una garanzia fideiussoria **verificabile telematicamente** presso l’emittente, indicando nelle dichiarazioni integrative il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata all’operatore economico partecipante ovvero essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
- e) prevedere espressamente:
  - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944 del Codice civile;
  - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
  - l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per **ulteriori 90 (novanta) giorni**, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria

del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
  - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione;
- Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a);
- Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche;
- Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle certificazioni indicate all'allegato II.13 del Codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
  - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## 11. SOPRALLUOGO

Stante la natura del servizio oggetto del presente appalto, non si richiede l'effettuazione di un sopralluogo.

## 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 20245 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e allegano la ricevuta di pagamento ai documenti di gara nella busta relativa alla documentazione amministrativa; il pagamento viene effettuato secondo quanto indicato al presente link: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara> mediante Pago PA.

In caso di partecipazione in forma associata dovrà essere effettuato un unico versamento a cura dell'impresa Mandataria/Delegataria.

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Nr. lotto	Oggetto del lotto	Importo contributo ANAC
1	LOTTO N. 1	77,00
2	LOTTO N. 2	90,00

*"Si comunica che, a seguito della risoluzione delle problematiche evidenziate nell'avviso del 26 gennaio u.s., il versamento contributivo a favore di questa Autorità, dovuto per la partecipazione a procedura di scelta del contraente pubblicate dal 22 maggio 2024, dovrà essere effettuato esclusivamente tramite avviso di pagamento pagoPA, generato a cura dell'operatore economico sul sistema di Gestione dei Contributi Gara. Tale modalità, come noto, garantisce l'attestazione immediata dell'avvenuto pagamento e non richiede ulteriori adempimenti verso l'ANAC.*

*Qualora si riscontrino problemi nella generazione dell'avviso dovuti alla difformità dell'importo contributivo o al mancato riconoscimento del Codice Identificativo Gara (CIG), l'operatore economico è invitato a contattare la stazione appaltante affinché verifichi la corretta trasmissione dei dati alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici per il tramite della Piattaforma di approvvigionamento digitale utilizzata per la gestione della procedura di affidamento".*

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato e, in caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile e l'operatore economico viene escluso dalla procedura di gara.

In caso di partecipazione in forma associata dovrà essere effettuato un unico versamento a cura dell'impresa mandataria.

## 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per ogni Lotto l'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

**L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 8/5/2026 a pena di irricevibilità.**

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima per singolo file o cartella compressa come prevista nelle guide per l'utilizzo del sistema accessibili dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.

I formati dei file supportati sono indicati a sistema.

### **13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nei manuali di utilizzo della Piattaforma SATER di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

Si raccomanda di seguire la procedura riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza indicata nelle medesime.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

- A – **Documentazione amministrativa** (unica per tutti i lotti)
- B – **Offerta tecnica** (una per ogni lotto per il quale si intende partecipare)
- C – **Offerta economica** (una per ogni lotto per il quale si intende partecipare)

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Centrale di Committenza considera esclusivamente l'ultima offerta presentata. La Piattaforma non permette di aprire se non l'ultima offerta presentata pertanto l'operatore economico dovrà caricare l'offerta per intero.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana; se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

L'offerta vincola il concorrente **per 180 (centottanta) giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

La facoltà prevista dall'art. 101, comma 4, verrà garantita non appena resa disponibile dalla Piattaforma.

#### **14. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compongono l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che **sono sanabili**:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda e delle dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non

precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;

- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.
- la mancata sottoscrizione per accettazione dei documenti tecnici richiesti da inserire nella busta amministrativa;

**Non sono sanabili:**

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

**Inoltre, si rappresenta che:**

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine, non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

**In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.**

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sul contenuto dell'offerta economica e su ogni suo allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine indicato dalla stazione appaltante (5 giorni). **I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.**

**15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CONTENUTO DELLA BUSTA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" – UNICA PER I DUE LOTTI**

L'operatore economico utilizza la Piattaforma SATER e quanto indicato nei manuali della stessa per compilare o allegare la seguente documentazione unica per tutti i lotti messi a gara:

- modello di domanda di partecipazione
- modello documento di gara unico europeo messo a disposizione dalla piattaforma;
- modello di dichiarazioni integrative al DGUE;
- modello assolvimento imposta di bollo;
- se del caso: dichiarazione dell'equivalenza delle tutele in caso di applicazione di Contratto Collettivo Nazionale diverso da quello indicato nel presente disciplinare;

eventualmente occorre presentare tante dichiarazioni quanti sono i CCNL ritenuti equivalenti;

- se del caso: procura;
- garanzia provvisoria **corredata da dichiarazione del firmatario a impegnare la compagnia contraente**;
- se del caso: **per gli operatori che presentano la garanzia provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice**: copia conforme della certificazione di cui all'art. 106, comma 8 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della garanzia;
- se del caso: documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 18;
- se del caso: documentazione per i soggetti associati di cui al punto 19;
- copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- se del caso: **per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti**: presentazione obbligatoria di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

**Inoltre firmati per accettazione:**

- il Capitolato speciale di appalto per il lotto per il quale si presenta offerta;
- il Codice di comportamento dell'Ente per il quale si presenta offerta;
- l'Informativa sul trattamento dei dati personali dell'Unione dei Comuni;
- La Relazione tecnica illustrativa del Lotto per il quale si presenta offerta;
- elenco del personale attualmente impiegato;
- il Duvri del Lotto per il quale si presente offerta;

**In caso di partecipazione al lotto 2 inoltre firmati per accettazione:**

- il valore del Lotto n. 2 nel caso in cui si intenda partecipare a quel lotto;
- il Patto di integrità del Comune di Zola Predosa nel caso si partecipi al Lotto n. 2;

**15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA**

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato – **Istanza/domanda di partecipazione**.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulta l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

## **16. MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL BOLLO**

In base all'art. 18 ed all'art. 2 comma 1 dell'allegato I.4 del Codice che si riporta: "1. Il pagamento dell'imposta di cui all'articolo 1 ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tabella A Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642."

Con riferimento poi alla circolare esplicativa dell'Agenzia delle Entrate n. 22/E del 28/07/2023 in materia di bollo e documenti di gara l'istanza di partecipazione sarà oggetto di imposta di bollo di € 16,00 e con riguardo all'aggiudicatario: "(...) il pagamento assolto alla stipula del contratto dall'aggiudicatario ha natura di imposta di bollo dovuta sugli atti riguardanti l'intera procedura, dalla selezione dell'operatore economico sino alla completa esecuzione del contratto, in sostituzione dell'imposta di bollo dovuta in forza del DPR n. 642 del 1972. Il soggetto aggiudicatario, pertanto, al momento della stipula del contratto, assolve l'imposta da lui complessivamente dovuta, quantificandola secondo gli scaglioni stabiliti dalla tabella A di cui all'allegato I.4 al Codice, in relazione all'importo massimo previsto nel contratto medesimo. Resta inteso che il predetto calcolo deve essere effettuato considerando a scomputo l'imposta di bollo già assolta nella fase precedente alla stipula del contratto, secondo la disciplina dettata in materia di imposta di bollo dal DPR n. 642 del 1972, fino a concorrenza dell'importo già dovuto."

*La mancata apposizione determinerà la regolarizzazione dei relativi documenti a termini del DPR 642/1972.*

Si precisa che, in caso di raggruppamento, qualora mandataria e mandanti presentino un'unica domanda di partecipazione, sottoscritta da tutti i soggetti muniti dei poteri di rappresentanza delle imprese, l'imposta dovrà essere versata un'unica volta. Viceversa, qualora ogni impresa presenti la propria domanda di partecipazione, attraverso distinti documenti sottoscritti separatamente, l'imposta dovrà essere assolta da ciascuna impresa.

## **17. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo messo a disposizione dal sistema della piattaforma telematica SATER. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Tale modello deve essere compilato secondo le indicazioni rese dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nelle "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016" (GU n. 174 del 27-7-2016), come aggiornate dal Comunicato MIT prot. 6212 del 30 giugno 2023.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- a) nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- b) nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- c) nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, comma 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3. Nel caso ci siano più soggetti è necessario aggiungere le informazioni sugli altri rappresentanti dell'operatore economico.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 3, lett. g) e h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente. Nel caso ci siano più soggetti è necessario aggiungere le informazioni sugli altri rappresentanti dell'operatore economico.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lett. a), commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Si precisa che:

- a) nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, deve essere compilato e sottoscritto digitalmente da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta un DGUE distinto;
- b) nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, il DGUE deve essere compilato e sottoscritto digitalmente oltre che dal consorzio, anche dalle consorziate esecutrici, nonché dalle consorziate che prestano i requisiti;
- c) nel caso di avvalimento, il DGUE deve essere compilato e sottoscritto digitalmente sia dall'ausiliata che dall'ausiliaria, nelle parti di rispettiva competenza,;
- d) nel caso di subappalto qualificatorio, le dichiarazioni andranno inserite nel Documento di gara unico europeo, mentre nel caso di subappalto esecutivo le dichiarazioni andranno inserite nella dichiarazione sostitutiva allegata al presente Disciplinare;
- e) l'operatore economico rende nel DGUE, le dichiarazioni relative alle condanne penali, riferite a tutti i soggetti di cui sopra.
- g) in caso di adozione di misure sufficienti a dimostrare l'affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (Autodisciplina o Self-Cleaning), occorre compilare gli appositi spazi previsti nel format o allegare la documentazione relativa.

La dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 94 del D. Lgs. 36/2023 può essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa in nome e per conto delle seguenti altre figure indicate dalla Legge; come precisato del Comunicato del Presidente ANAC del 08/11/2017 le verifiche dovranno essere infatti fatte:

- operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- direttore tecnico o del socio unico;
- amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

In alternativa a questa dichiarazione l'impresa può presentare una singola autocertificazione da parte di ciascuno dei soggetti sopra indicati.

## 17.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

L'operatore economico fornisce nelle Dichiarazioni Integrative:

i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) di tutti i soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice. Con riferimento a tali soggetti, è richiesta l'indicazione:

- dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e procuratori generali;
- dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (sono ivi compresi i membri dell'organo di vigilanza ex D. Lgs. 231/2001, nonché il sindaco revisore, i componenti del collegio sindacale, del consiglio di gestione e di sorveglianza ex 2409 cc. ove nominati)
- del direttore tecnico o del socio unico (sia persona fisica sia persona giuridica: in quest'ultimo caso è necessario indicarne gli amministratori cui sia stata conferita la legale rappresentanza)
- dell'amministratore di fatto, nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti;
- al fine della richiesta di verifica del nulla osta antimafia (d. Lgs. 159/2011) dichiara il nome cognome, codice fiscale, data di nascita e residenza dei famigliari conviventi maggiorenni di tutti i soggetti da controllare secondo quanto indicato dall'art. 85 del D. Lgs. 159/2011: \_\_\_\_\_

- 
- 
- 
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
  - di non incorrere nelle cause di esclusione di cui agli artt.94, 95 e 98 del Codice dei contratti pubblici;
  - di esprimere il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante dei requisiti di partecipazione, nonché per le altre finalità previste dal d.lgs. 36/2023;
  - di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
  - di accettare, in caso di aggiudicazione, i requisiti particolari indicati al par. 9 del Disciplinare di gara;
  - Ai sensi dell'art. 11 comma 3 del codice di applicare il/i seguenti contratti collettivi e eventuali accordi territoriali integrativi degli stessi contratti indicando il Codice

alfanumerico unico (art 16 quater DL 76/2020) .... e nel caso di applicazioni di contratti diversi da quelli indicati nel Disciplinare di gara dichiara l'equivalenza delle tutele del/i contratto/i applicato/i sopra riportato/i rispetto a quelli indicati dall'amministrazione nel Disciplinare di gara presentando in sede di gara, ai fini della congruità dell'offerta, l'allegata dichiarazione in merito agli elementi di equivalenza di cui all'art. 4 dell'allegato I.01 al D. Lgs. 36/2023; ovvero dichiara di impegnarsi in caso di aggiudicazione e prima della stipulazione ad applicare il CCNL ed eventuali accordi territoriali integrativi indicati dall'amministrazione;

- Il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77/2022;
- di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota del 30 % e a quella femminile una quota del 30 % delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dagli Enti Committenti e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di essere a conoscenza che i documenti su indicati (codice di comportamento e patto d'integrità) saranno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto in caso di aggiudicazione avendo provveduto alla sottoscrizione per accettazione in sede di offerta;
- di prendere atto che i dati contrattuali relativi ai lavori che si vanno ad affidare saranno pubblicati sui siti internet dei Comuni committente della procedura nella sezione Amministrazione Trasparente, in adempimento degli obblighi sanciti dal D. Lgs. n. 33/2013;
- di considerare remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
  - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di essere iscritta nel Registro Imprese o REA della C.C.I.A.A. per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara e precisamente:  
\_\_\_\_\_;

- (per le Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative) di essere iscritto nell'Albo delle Società Cooperative (D.M. 23 giugno 2004) con i seguenti estremi: \_\_\_\_\_;
- in merito al possesso dei requisiti di partecipazione di cui ai punti 6.3 e 6.4 del Disciplinare, dichiara:

#### Per il LOTTO N. 1

##### REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA:

- Al fine di garantire una corretta ed efficace gestione del servizio, tenuto conto della complessità organizzativa ed operativa delle attività previste e della specificità delle stesse anche in relazione ai territori in cui devono essere espletate, il concorrente deve aver realizzato un **fatturato globale medio** nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti all'indizione della presente gara di almeno € **230.000,00 annui**.
- Il concorrente dovrà inoltre aver realizzato un **fatturato per servizi analoghi** a quelli in oggetto (per analoghi si intende relativi a servizi bibliotecari e di gestione bibliotecaria) nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti all'indizione della presente gara, di almeno € **140.000,00 annui**.

##### REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE:

- Aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi (relativi a servizi bibliotecari e di gestione bibliotecaria) a quello in affidamento, anche a favore di soggetti privati, di cui almeno due per enti pubblici.

#### Per il LOTTO N. 2

##### REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA:

- Al fine di garantire una corretta ed efficace gestione del servizio, tenuto conto della complessità organizzativa ed operativa delle attività previste e della specificità delle stesse anche in relazione ai territori in cui devono essere espletate, il concorrente deve aver realizzato un **fatturato globale medio** nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti all'indizione della presente gara di almeno € **250.000,00 annui**.
- Il concorrente dovrà inoltre aver realizzato un **fatturato per servizi analoghi** a quelli in oggetto (per analoghi si intende relativi a servizi bibliotecari e di gestione bibliotecaria) nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti all'indizione della presente gara, di almeno € **140.000,00 annui**.

##### REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE:

- Aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi (relativi a servizi bibliotecari e di gestione bibliotecaria) a quello in affidamento, anche a favore di soggetti privati, di cui almeno due per enti pubblici.
- di impegnarsi, prima della sottoscrizione del contratto, alla stipulazione di polizza come indicata all'art. 13 del capitolato speciale di appalto per il **lotto 1** ovvero all'adeguamento della propria polizza nei termini indicati nel medesimo articolo;
- di impegnarsi, prima della sottoscrizione del contratto, alla stipulazione di polizza come indicata all'art. 22 del capitolato speciale di appalto per il **lotto 2** ovvero all'adeguamento della propria polizza nei termini indicati nel medesimo articolo ;

#### 17.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE

## **DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14**

Nelle dichiarazioni integrative, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

### **18. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO**

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

- **Nel caso di avvalimento dei requisiti di partecipazione il concorrente allega nella busta amministrativa:**

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) le dichiarazioni integrative a firma dell'ausiliaria;
- 3) la dichiarazione di avvalimento di cui all'art. 104, comma 4, lett. c) del D. Lgs. 36/2023, **resa da ciascuna ausiliaria, contenente l'impegno, verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento dettagliate;**
- 4) il contratto di avvalimento nativo digitale;
- 5) il consenso dell'ausiliaria al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;

- **Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta:**

il contratto di avvalimento sarà inserito nella busta informatica dell'offerta tecnica al fine di evitare l'anticipazione di elementi dell'offerta nella domanda.

- **Nel caso di avvalimento premiale, ove alla gara partecipino sia l'ausiliaria che l'operatore che si avvale delle risorse** da questo messe a disposizione, allega dichiarazione e documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad un unico centro decisionale (art. 104, comma 12, D. Lgs. 36/2023); la documentazione a comprova di tale dichiarazione è presentata nell'offerta tecnica.

- **Nel caso di avvalimento finalizzato sia alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione sia al miglioramento dell'offerta,** i concorrenti dovranno stipulare due distinti contratti di avvalimento, **uno per i requisiti di partecipazione** da inserire nella busta di documentazione amministrativa e **uno per i requisiti premiali** che sarà inserito nella busta offerta parte tecnica.

Nel caso di mancanza di uno o più elementi richiesti l'avvalimento **premierale** non viene considerato e non può essere integrato con il soccorso istruttorio e non sarà oggetto di valutazione della commissione di gara.

## **19. DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio forniture indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  - a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

### **Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

### **Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

### **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
  - copia del contratto di rete
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
  - copia del contratto di rete
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

## 20. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere i seguenti documenti:

**a) relazione tecnica descrittiva** che contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 22, tutti gli elementi utili al fine della valutazione del progetto, nel seguente modo: relazione dei servizi offerti con le indicazioni di cui al successivo punto 22. La mancata presentazione della relazione comporterà l'esclusione del concorrente.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra l'offerta del concorrente con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 22.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara.

Tutta la documentazione dell'offerta tecnica sopra indicata non dovrà contenere elementi che facciano parte dell'offerta economica o che comunque consentano di ricostruirla, deve essere quindi priva di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica, pena l'esclusione dalla gara.

Per il **Lotto n. 2** il testo dell'offerta tecnica non dovrà superare le 15 cartelle (una cartella uguale una facciata) ed utilizzare un carattere "Times new Roman" con dimensione 12 ed interlinea "singola".

**b)** Ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale di cui al punto , il concorrente allega all'offerta tecnica un **progetto di assorbimento** atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale.

Tale progetto, sottoscritto digitalmente non sarà oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione di punteggio ed è inoltre soggetto a soccorso istruttorio la mancata/incompleta/irregolare presentazione del progetto stesso.

*Sono esentati dal presentare tale progetto di assorbimento gli operatori economici che gestiscono attualmente il servizio, purché l'attuale gestione non sia relativa solo ad una parte*

*del servizio oggetto di gara. In tal caso il progetto di assorbimento va comunque presentato per la parte mancante.*

c) **Eventuale dichiarazione** sulle parti dell'offerta che costituiscono segreti tecnici e commerciali; l'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, accompagnata da idonea documentazione che:

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare;
- fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali ai sensi degli artt. 98 e 99 del D. Lgs. 10/2/2005, n. 3.

A tal riguardo si veda successivo art. 27 del presente disciplinare relativo all'accesso agli atti.

## **21. OFFERTA ECONOMICA**

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma seguendo le indicazioni specifiche del SATER. L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15. deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

1) Il ribasso percentuale offerto sul base di gara di

- **€ 469.400,00 (periodo di 4 anni)** per il Lotto n. 1 - verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali;
- **€ 423.015,38 (periodo di 3 anni)** per il Lotto n. 2 - verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali;

2) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro riferiti al presente contratto di appalto;

3) la stima dei costi della manodopera riferiti al presente contratto di appalto. Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta; sono inoltre inammissibili le offerte economiche pari a zero.

## **22. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

L'aggiudicazione dei servizi oggetto della presente procedura avverrà per singoli lotti separati. Sia il Lotto n. 1 che il Lotto n. 2 sono aggiudicati in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

### **22.1 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE SPECIFICI PER LOTTO:**

Tutti i lotti dell'appalto sono aggiudicati in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai punteggi:

**Lotto 1) COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO**

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

**Lotto 2) COMUNE DI ZOLA PREDOSA**

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

**22.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA**

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

***Tabella dei criteri discrezionali (D), e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica***

**LOTTO N. 1**

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	"D" PUNTI MAX	"T" PUNTI MAX
1	MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E DEL SERVIZIO	<b>Piano organizzativo e gestionale per l'espletamento delle attività richieste con indicazione del modello di organizzazione del personale</b>	35	

		<p><b>proposto e delle modalità di controllo delle prestazioni erogate.</b></p> <p>La commissione valuterà con maggiore favore le proposte che evidenzieranno la capacità di garantire un'effettiva continuità del servizio in occasione della necessità di sostituzioni, una chiara e sintetica modalità di monitoraggio e rendicontazione al fine di favorire la verifica funzionale ed amministrativa da parte dei Responsabili dei servizi, un'efficace e tempestiva modalità di raccordo tra il Responsabile del servizio ed il Referente dell'Appalto e tra questi e gli addetti.</p>		
2	<p><b>PERSONALE IMPIEGATO</b></p>	<p><b>Livello di formazione, profilo tecnico professionale, piano di formazione -</b></p> <p>Formazione professionale posseduta oltre a quella richiesta nel capitolato speciale d'appalto; Esperienze pregresse nei servizi oggetto dell'appalto superiore a quella richiesta nel capitolato speciale; Programma di corsi di formazione, specializzazione e aggiornamento attinenti alle mansioni richieste oltre a quella richiesta nel capitolato speciale d'appalto.</p> <p>La Commissione valuterà con maggior favore il possesso di titoli di studio specificamente attinenti alle discipline biblioteconomiche e il possesso di esperienza pregressa in biblioteche pubbliche con particolare riguardo alle mansioni di accoglienza del pubblico e catalogazione attraverso il software in uso presso il Polo bibliotecario bolognese (verranno valorizzati solo profili professionali corredati di quantificazione esatta dell'esperienza pregressa in termini di date di inizio-fine del periodo di impiego e numero medio di monografie catalogate per anno di esperienza) e di competenze nell'utilizzo della comunicazione</p>	25	

		<p>social. Verrà inoltre valutata positivamente una strategia aziendale volta alla crescita professionale e al benessere degli operatori anche attraverso percorsi di formazione, strumenti di welfare aziendale, processi di team building aziendale, sostegno alle pari opportunità.</p>		
3	<b>ASPETTI MIGLIORATIVI</b>	<p>Aspetti migliorativi rispetto a quanto già previsto dal capitolato speciale d'appalto e/o eventuali proposte per servizi aggiuntivi che non comportino ulteriori costi per l'Amministrazione.</p>	28	
3	<b>Certificazioni (max: 1 punti)</b>	<p>Possesso di un certificato UNI/PDR 125:2022 (<b>Parità di Genere</b>) in corso di validità, secondo quanto previsto dall'art. 46-bis del D.Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità, modificato dalla L. 162/2021) Si precisa che: - in caso di partecipazione in RTI, il certificato deve essere posseduto da tutti gli operatori formanti il costituendo o costituito raggruppamento. In mancanza del certificato da parte anche di uno solo degli operatori raggruppati non verrà attribuito un punteggio; - in caso di Consorzi, il certificato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. In mancanza del certificato da parte anche di una sola delle imprese consorziate indicate come esecutrici non verrà attribuito un punteggio.</p>		2
	<b>TOTALE</b>		<b>88</b>	<b>2</b>

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 50 punti su 90 per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

**LOTTO N. 2**

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	“D” PUNTI MAX	“T” PUNTI MAX
1	<b>ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL SERVIZIO</b>	Sarà valutata in generale l'organizzazione del servizio in particolare per quanto attiene il raggiungimento degli obiettivi del Capitolato Speciale d'appalto, strutturazione del servizio, personale qualificato impiegato, capacità di coordinamento con i dipendenti e referenti comunali, predisposizione delle attività, organizzazione e pulizia degli ambienti affinché siano idonei al servizio richiesto	18	
2	<b>QUALITA' DELL'OFFERTA</b>	Sarà valutata la proposta gestione in termini di attività promosse nell'ambito dei servizi bibliografici, informativi, di promozione culturale di una biblioteca, analisi di problematiche tecniche e gestionali e formulazione di soluzioni finalizzate a promuovere l'accesso alla conoscenza, all'informazione, alla lettura e a favorire la creazione di nuova conoscenza da parte della comunità di riferimento.	20	
3	<b>DESCRIZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO</b>	Saranno valutate le caratteristiche e professionalità del soggetto candidato. A tal fine il soggetto candidato dovrà illustrare le capacità e le esperienze pregresse nell'ambito dei servizi bibliotecari informativi, di documentazione, di conservazione e di promozione culturale di una biblioteca. Dovrà dimostrare di avvalersi di personale qualificato con titoli e curricula idonei al servizio	15	
4	<b>ATTIVITA' DI COORDINAMENTO CON UFFICIO COMUNALE</b>	Saranno valutate le modalità di svolgimento delle attività di coordinamento con il servizio di riferimento dell'Ente, il supporto alle eventuali iniziative culturali comunali ivi promosse, le tipologie di reportistica e di rilevazione della	12	

		quantità del servizio e del gradimento da parte degli utenti		
5	<b>LAVORO IN RETE CON IL TERRITORIO</b>	Saranno valutate le metodologie del lavoro in rete per quanto riguarda il favorire la partecipazione alle attività promosse e diffusione delle iniziative/novità librarie ecc...da parte dell'insieme degli attori territoriali (servizi educativi del territorio, scuole, cittadini, terzo settore)	10	
6	<b>SERVIZI AGGIUNTIVI E ATTIVITA' DELLA PROGRAMMAZIONE E STRAORDINARIA</b>	Saranno valutati i servizi aggiuntivi proposti da ritenersi ricompresi nell'offerta economica	10	
7	<b>IMPEGNO DA PARTE DELL'APPALTATORE A GARANTIRE UNA RETRIBUZIONE ORARIA LORDA NON INFERIORE A € 9,00 PER IL PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO (ai sensi della D. G.C. N. 102/2025)</b>	Sarà attribuito il punteggio previsto qualora il soggetto proponente all'interno dell'offerta economica si impegni a garantire una retribuzione oraria lorda non inferiore a 9,00 euro per il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, tale impegno è da ritenersi ricompreso nell'offerta economica	3	
3	<b>Certificazioni (max: 1 punti)</b>	Possesso di un certificato UNI/PDR 125:2022 ( <b>Parità di Genere</b> ) in corso di validità, secondo quanto previsto dall'art. 46-bis del D.Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità, modificato dalla L. 162/2021) Si precisa che: - in caso di partecipazione in RTI, il certificato deve essere posseduto da tutti gli operatori formanti il costituendo o costituito raggruppamento. In mancanza del certificato da parte anche di uno solo degli operatori raggruppati non verrà		2

		attribuito un punteggio; - in caso di Consorzi, il certificato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. In mancanza del certificato da parte anche di una sola delle imprese consorziate indicate come esecutrici non verrà attribuito un punteggio.		
	<b>TOTALE</b>		<b>88</b>	<b>2</b>

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 50 punti su 90 per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

### 22.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base della media dei coefficienti variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, con i seguenti valori relativi ai diversi livelli di valutazione:

1	ottimo
0,90	Più che buono
0,80	Buono
0,70	discreto
0,60	sufficiente
0,50	quasi sufficiente
0,40	insufficiente
0,30	Gravemente insufficiente
0,20	negativo
0,10	quasi del tutto assente - quasi completamente negativo
0	assente- completamente negativo

*"la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo"*

## 23 METODO PER L'ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA PER I LOTTI DA AGGIUDICARE CON OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

### LOTTO N. 1 E LOTTO N. 2

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico (ribasso percentuale offerto sul contributo massimo erogabile dall'Amministrazione comunale) un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la:

**FORMULA NON LINEARE:**

$$V_i = (R_i/R_{max})^\alpha$$

dove

*R<sub>i</sub>* = ribasso offerto dal concorrente *i*-esimo

*R<sub>max</sub>* = ribasso dell'offerta più conveniente

$\alpha = 0,60$

*Tale coefficiente verrà moltiplicato per il punteggio massimo assegnabile.*

Tale coefficiente verrà moltiplicato per il punteggio massimo assegnabile.

All'offerta con indicazione del miglior ribasso in percentuale sul base d'asta riferito ai primi tre anni verranno attribuiti 10 punti, mentre alle restanti offerte saranno attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori, secondo la predetta formula

### 23.1 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo *aggregativo compensatore*.

Il punteggio per il concorrente *i*-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

*P<sub>i</sub>* = punteggio del concorrente *i*-esimo

*C<sub>xi</sub>* = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i*-esimo

*P<sub>x</sub>* =  $\hat{c}$  punteggio criterio X

X = 1, 2, ..., n [*indicare il valore di n, ovvero il numero di criteri di valutazione*]

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo sub-criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il sub-criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

## 24. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata ai sensi dell'art. 51 e 93 del Codice dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di minimo 3 e

massimo 5 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

## **25. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

La prima sessione telematica (virtuale su piattaforma) ha luogo il giorno **11 maggio 2026 alle ore 09:00**.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.

La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta secondo le indicazioni contenute nell'apposito manuale scaricabile al seguente link: [https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide\\_operatori\\_economici#partecipazione-a-procedure-di-gara-e-rdo](https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide_operatori_economici#partecipazione-a-procedure-di-gara-e-rdo)

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

### **25.1 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Nella prima seduta il seggio di gara presieduto da uno dei RUP dei Comuni committenti accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP della procedura di gara provvede a:

- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto ;

- provvedere alla pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente” dell’avviso relativo a ammissioni ed esclusioni e alla comunicazione immediata delle esclusioni entro un termine non superiore a cinque giorni (art. 90, co. 1 lett. d) del Codice).

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

## **25.2 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

La data e l’ora in cui si procede all’apertura delle offerte tecniche relativamente a ciascun singolo lotto, sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara e sono stati ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede, relativamente ai lotti nn. 1 e 2 ad apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti delle valutazioni sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all’art. 25:

- a) I punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) Le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede, relativamente a ciascun singolo lotto, all’apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Per ogni lotto, nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.

Per ogni lotto, nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un’offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni dalla data di comunicazione degli esiti da parte della commissione giudicatrice.

La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria, relativamente ad ogni singolo lotto, il concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Ove permanga l’ex aequo, la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l’ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 20, i prezzi offerti.

All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione ai RUP.

In ogni caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta dando comunicazione ai RUP che procede alla verifica dell'anomalia.

L'offerta è esclusa in caso di:

- offerte economiche che superino l'importo della base d'asta complessiva e contestualmente l'importo delle singole basi d'asta individuate per ciascun Ente. Le offerte che non dovessero economicamente rispettare l'importo delle singole basi d'asta, anche qualora la loro somma risultasse inferiore alla base d'asta complessiva, non verranno prese in esame ai fini della presente procedura e l'operatore economico sarà escluso dal lotto di riferimento;
- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica;
- presentazione di offerte incomplete parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta;
- difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali;
- presentazione dell'offerta oltre il termine di scadenza;
- mancata regolarizzazione della documentazione presentata. Si precisa che non è suscettibile di completamento o integrazione l'offerta tecnica o l'offerta economica e gli elementi loro componenti.
- offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di servizio e di prestazione dei servizi specificate nel presente capitolato di gara;
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di servizio,
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

## 26. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi eventualmente anche del supporto della commissione giudicatrice o di struttura di supporto istituita ad hoc, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP, attraverso la Centrale di committenza, richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, si assegna un termine non superiore a **quindici giorni** dal ricevimento della richiesta. La Centrale di committenza sottopone al RUP le spiegazioni ricevute; il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso, inaffidabili e ne dà comunicazione alla Centrale di Committenza.

## **27. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, non anomala.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto ;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'art. 24 del Codice, attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita da ANAC e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

Im caso di malfunzionamento, anche parziale del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperatività ed esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione.

In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile attivare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dell'operatore economico, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza di cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

La verifica dei requisiti autocertificati deve essere comunque conclusa entro 60 giorni.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto (inteso come polizza singolo lotto) è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 180 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante sottoscrizione di polizza, in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Codice.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124, comma 2, del Codice.

## **28. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## **29. CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento di questa

stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito degli Enti committenti.

### 30. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Gli atti, i dati e le informazioni di gara sono resi disponibili ai partecipanti alla procedura secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

Nel caso in cui l'operatore economico presenti un'offerta contenente parti omissate, nella comunicazione dell'aggiudicazione la stazione appaltante dà atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 35, comma 4, lettera a) del Codice, il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico: secondo la giurisprudenza amministrativa, *“l'esistenza di un segreto tecnico - commerciale deve essere dimostrata in coerenza con la definizione normativa contenuta nel d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30, che richiede, ai fini della tutela, che le informazioni aziendali e commerciali e le esperienze sulle applicazioni tecnico - industriali rispondano a requisiti di segretezza e rilevanza economica e siano soggette, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate. In altre parole, è agli specifici caratteri di cui all'art. 98 del Codice della proprietà industriale che la dichiarazione “motivata e comprovata” circa l'esistenza di un segreto commerciale deve fare riferimento, non potendo viceversa l'operatore limitarsi ad una mera e indimostrata affermazione tesa a ricomprendere certe informazioni nel patrimonio aziendale o riferite alla peculiarità dell'offerta. Inoltre, nella definizione di segreti tecnici o commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico del servizio offerto, perché è del tutto fisiologico e risponde a criteri di ragionevole gestione aziendale che ogni imprenditore abbia una specifica organizzazione, propri contatti commerciali e idee differenti da applicare alle esigenze della clientela. La qualifica di segreto tecnico o commerciale deve, invece, essere riservata a elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico, che trovano applicazione in una serie indeterminata di appalti e sono in grado di differenziare il valore del servizio offerto solo a condizione che i concorrenti non ne vengano a conoscenza. Dunque, l'esercizio del diritto di accesso non può essere impedito adducendo generiche ragioni di riservatezza industriale o commerciale, ma solo in presenza di specifiche informazioni di carattere segreto - da valutare alla luce di quanto disposto dall'art. 98 del d.lgs. n. 30/2005 - ovvero riservato, ove comunque afferenti al know-how aziendale, secondo la comprovata e motivata opposizione all'accesso sollevata dai controinteressati” (Cons. Stato, Sez. IV, ord. 6 dicembre 2024, n. 9820).*

Nel caso di rigetto della richiesta di oscuramento, prima del decorso del termine per l'impugnazione della decisione previsto all'articolo 36, comma 4, del Codice, la stazione appaltante rende disponibile la documentazione senza ostendere le parti di cui è stato chiesto l'oscuramento. Decorso inutilmente il termine per l'impugnazione della decisione, è resa disponibile l'offerta comprensiva delle parti ritenute non oscurabili.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante la piattaforma digitale. La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati tramite comunicazione dalla piattaforma (art. 36 comma 2 D. Lgs. 36/2023).

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

### **31. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Bologna.

Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, ivi incluse quelle risarcitorie, relative al presente disciplinare di gara. La giurisdizione esclusiva si estende alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell'aggiudicazione e alle sanzioni alternative.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Rimini, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

### **32. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai fini della regolare esecuzione del contratto, l'aggiudicatario dovrà necessariamente trattare dati personali per conto dei Comuni di Casalecchio di Reno e di Zola Predosa.

Per tale motivo, in osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dalla legge 20 novembre 2017, n. 167 e novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, l'aggiudicatario, all'atto della sottoscrizione del contratto, verrà designato quale Responsabile "esterno" del Trattamento, assumendo gli obblighi e le responsabilità connesse a tale ruolo. Relativamente a detto trattamento, si precisa che il Titolare sono i Comuni di Casalecchio di Reno e di Zola Predosa e che il Designato del Trattamento che vi compete sono i responsabili dei servizi competenti.

A seguito della designazione, l'aggiudicatario dovrà impegnarsi all'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento, adottando le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali che dovranno essere correttamente trattati. A tal fine il contraente, prima dell'avvio delle attività, dovrà provvedere alla designazione dei soggetti autorizzati al trattamento che saranno coinvolti nella realizzazione delle attività oggetto dell'appalto e comportanti il trattamento di dati personali, comunicando i relativi nominativi all'appaltante. Inoltre dovrà fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza dei dati così come previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, adottate per minimizzare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Dovrà, inoltre, sottoscrivere per accettazione l'apposito atto di designazione in qualità di

Responsabile esterno per il trattamento dati in nome e per conto Comuni di Casalecchio di Reno e di Zola Predosa relativamente ai dati trattati nell'esecuzione del rapporto contrattuale che gli verrà sottoposto.

Si segnala che ai sensi dell'art. 36 del Codice degli Appalti l'operatore economico classificato tra le prime cinque posizioni potrà visionare i documenti delle altre partecipanti così come i suoi documenti potranno essere consultati dalle altre reciprocamente e sulla piattaforma SATER. Si ricorda che la consultazione dei dati comporta la massima riservatezza a tutti gli operatori economici coinvolti garantendo quindi la più elevata protezione dei dati essendo questi consultabili per un mero obbligo di legge e per finalità strettamente connesse alla gara.

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm. e ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

Responsabili del trattamento dei dati sono tutti i committenti coinvolti nella procedura.

### **33. AVVERTENZE**

Sono parte integrante del presente disciplinare di gara e costituiscono disciplina di gara le istruzioni contenute nei documenti tecnici pubblicati sul sito della Stazione appaltante come anche tutti i modelli.

La mancata apposizione del bollo, ove richiesto, determinerà la regolarizzazione dei relativi documenti a termini del DPR 642/1972.

La Stazione Appaltante si riserva motivatamente, di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto secondo un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta stessa, ai sensi dell'art. 110 Codice o per motivi di pubblico interesse, senza che i concorrenti possano richiedere indennità o compensi di sorta, come anche si riserva di provvedere all'aggiudicazione in presenza di una sola offerta ritenuta valida.

La stazione appaltante, provvederà d'ufficio alla verifica del possesso dei requisiti prescritti se non accertati in precedenza e nel caso che tale verifica non dia esito positivo la Stazione Appaltante procederà all'escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione all'Autorità ai fini dell'irrogazione delle sanzioni e all'applicazione della normativa vigente in materia di false dichiarazioni.

Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare si richiama quanto prescritto dai documenti tecnici di gara, dal D.Lgs. 36 del 31/3/2023, per quanto applicabile, e dal D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e costo del lavoro.

La Stazione appaltante si riserva di revocare, in autotutela, la procedura di gara.

Il Bando di gara ed il presente atto possono essere impugnati entro 30 giorni dalla pubblicazione dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale – Emilia Romagna, Sede di Bologna,

La Responsabile del Servizio Associato Gare

**Dr.ssa Barbara Bellettini**

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.)*